

DELIBERA N. 261/12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ T.C.S. - TELECOLORE SALERNO S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TELECOLORE) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell' 8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 51/12/DICAM/PROC. 2424/ZD - datato 15 giugno 2012 e notificato in data 28 giugno 2012 alla società T.C.S. – Telecolore Salerno S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecolore che contesta la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, sulla predetta emittente televisiva il giorno 24 febbraio 2012, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14:00:51 circa alle ore 14:44:52 circa è stato interrotto da spot pubblicitari dalle ore 14:12:04 alle ore 14:12:20, dalle ore 14:18:12 alle ore 14:19:47, dalle ore 14:22:45 alle ore 14:22:54, dalle ore 14:28:17 alle ore 14:28:25, dalle ore 14:29:40 alle ore 14:32:49, dalle ore 14:33:12 alle ore 14:33:54, dalle ore 14:35:49 alle ore 14:37:24 e dalle ore 14:44:53 alle ore 14:45:52; il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 19:00:31 circa alle ore 19:32:10 circa è stato interrotto da spot pubblicitari dalle ore 19:08:57 alle ore 19:09:04, dalle ore 19:11:57 alle ore 19:12:04, dalle ore 19:14:02 alle ore 19:15:39, dalle ore 19:19:57 alle ore 19:20:05, dalle ore 19:20:59 alle ore 19:21:06, dalle ore 19:22:21 alle ore 19:25:30, dalle ore 19:26:36 alle ore 19:28:27 e dalle ore 19:28:28 alle ore 19:30:04; il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 21:58:31 circa alle ore 22:27:43 circa è stato interrotto dalle ore 22:09:51 alle ore 22:10:00, dalle ore 22:11:56 alle ore 22:12:22, dalle ore 22:16:40 alle ore 22:16:48, dalle ore 22:17:43 alle ore 22:17:51, dalle ore 22:19:04 alle ore 22:12:12, dalle ore 22:22:35 alle ore 22:23:22, dalle ore 22:23:23 alle ore 22:25:11 e dalle ore 22:25:12 alle ore 22:25:40; il giorno 25 febbraio 2012 il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14:00:15 circa alle ore 14:44:20 circa è stato interrotto da spot pubblicitari dalle ore 14:09:22 alle ore 14:09:29, dalle ore 14:10:51 alle ore 14:10:59, dalle ore 14:11:47 alle ore 14:12:55, dalle ore 14:17:48 alle ore 14:17:56, dalle ore 14:21:15 alle ore 14:21:22, dalle ore 14:21:56 alle ore 14:26:05, dalle ore 14:26:28 alle ore 14:27:15, dalle ore 14:27:16 alle ore 14:29:34 e dalle ore 14:29:35 alle ore 14:31:10;

RILEVATO che la società T.C.S. – Telecolore Salerno S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecolore con memoria difensiva (prot. n. 0040840) pervenuta in data 30 luglio 2012, nonché in sede di audizione convocata il giorno 14 settembre 2012 su richiesta della stessa (prot.

nn. 0040833 e 0045889), ha eccepito la nullità dell'atto di contestazione, in quanto tardivo, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, rispetto alla data di trasmissione dei programmi televisivi contestati; inoltre, la società sostiene che *"le trasmissioni contestate non siano tutte classificabili come messaggi pubblicitari...."* e che *"l'utente televisivo abbia comunque avuto modo di comprendere e rilevare le differenze tra la programmazione del notiziario e la pubblicità effettivamente andata in onda in alcune fasce orarie contestate"*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto;

- a) riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo *"ragionevolmente necessario"* all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli *"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto"* (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale *"i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"*); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo amministrativo - Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 01 giugno 2012, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 28 giugno 2012 è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 01 giugno 2012 è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria trasmessi a

questa Autorità con le note (prot. nn. 0018749 e 0026278) pervenute in data 19 aprile 2012 e 29 maggio 2012 e l'atto di contestazione degli addebiti alla società sopra menzionata datato 15 giugno 2012 è stato notificato in data 28 giugno 2012 (data di ricezione dell'atto da parte della società T.C.S. Telecolore S.r.l.) – 26 giugno 2012 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella [l. n. 24 novembre 1981, n. 689](#) e nella delibera n. 136/06/CONS;

- b) l'emittente televisiva locale Telecolore ha interrotto la trasmissione dei notiziari televisivi con spot pubblicitari in misura eccedente il limite prevista dalla prescrizione di legge sopra citata;
- c) si è in presenza di pubblicità, dal momento che attraverso vere e proprie forme di comunicazione commerciale si è stimolato l'acquisto dei prodotti/servizi mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi;
- d) sull'emittente, quindi, grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi compresa la pubblicità e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 *“la trasmissione di notiziari televisivi..... può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, i giorni 24 e 25 febbraio 2012, notiziari televisivi interrotti da spot pubblicitari in misura eccedente il limite previsto dalla prescrizione di legge sopra citata;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telecolore integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 24 e 25 febbraio 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale durante la trasmissione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti in modo reiterato, ossia in più giornate e nella stessa giornata di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società T.C.S. - Telecolore Salerno S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecolore con sede in Salerno alla via Palestro n. 7 di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 261/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 261/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria

